



REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

Allegato alla deliberazione del consiglio n. 29 del 18-05-1998 e successivamente integrato con deliberazioni del consiglio n. 53 del 07-06-1999, n. 11 del 16-04-2007, n. 21 del 25-06-2007, n. 14 del 19-06-2018 e n. 14 del 27-12-2021

Articolo 1 (Finalità)

1. Il Presente regolamento, allo scopo di integrare e coordinare la normativa esistente, disciplina le modalità di fruizione dell'Area del Parco Naturale Regionale di Portofino e di seguito denominata "Parco".
2. Sono escluse dall'applicazione delle seguenti norme, la Strada Provinciale 227 per Portofino ed il centro urbano di Portofino.

Articolo 2 (Accesso al Parco)

1. L'accesso pedonale al Parco è consentito tutti i giorni, unicamente lungo i percorsi segnalati e individuati nella cartografia allegata (distinta con lettera A) nonché nei luoghi e negli edifici aperti al pubblico.
2. Non è consentito uscire dai percorsi di cui al comma 1 fatta eccezione per:
 - a) i soggetti aventi titolo di godere degli immobili e delle proprietà compresi nel Parco;
 - b) coloro che devono raggiungere tali immobili e proprietà per motivi di lavoro;
 - c) le visite guidate autorizzate dall'Ente Parco.
3. Per l'accesso al percorso denominato "Via dei Tubi" deve essere richiesta preventiva autorizzazione che può essere rilasciata a singoli o gruppi non aventi scopo di lucro che devono nominare un responsabile dell'escursione, dette autorizzazioni sono valide per una sola giornata, devono essere richieste con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi e, qualora vengano rilasciate nella stessa data nella quale sia prevista una escursione guidata organizzata dall'Ente Parco, saranno rilasciate per una determinata fascia oraria.
4. L'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al preventivo versamento di una somma pari a € 5,00 per ogni partecipante all'escursione.
5. I residenti nei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, nonché le Guide ambientali ed escursionistiche regolarmente iscritte al relativo elenco regionale ed abilitate per la provincia di Genova e le Guide del Parco, possono accedere liberamente e gratuitamente al percorso denominato "Via dei Tubi".

Articolo 3 (Circolazione nel Parco)

1. Al di fuori delle strade carrabili di uso pubblico, l'accesso e la circolazione di mezzi motorizzati in Area Parco sono consentiti esclusivamente ai mezzi autorizzati, per raggiungere le singole proprietà comprese nel Parco lungo i percorsi carrabili, e sono limitati al tratto di percorso strettamente necessario a tale fine.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono a, tempo determinato, valgono esclusivamente per il mezzo per cui sono state rilasciate e decadono automaticamente al venir meno delle condizioni di rilascio.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti.
4. Le autorizzazioni per l'accesso ed il transito con mezzi motorizzati lungo il percorso Portofino Vetta – Olmi sono rilasciate dall'Ente Parco.
5. I disabili anche se non residenti hanno diritto di accedere, sotto la loro responsabilità, ai percorsi con mezzi elettrici di potenza e dimensioni ridotte.
6. L'accesso ed il transito delle biciclette è consentito esclusivamente lungo i percorsi indicati nella specifica cartografia allegata (distinta con lettera B), e comunque le stesse non potranno circolare nelle giornate festive e prefestive e nel periodo dal 01 aprile al 30 giugno di ogni anno.
7. L'accesso ed il transito a cavallo , asino o simili sono consentiti esclusivamente agli autorizzati lungo i percorsi indicati nella specifica cartografia allegata (distinta con lettera C).
8. L'autorizzazione al transito di cui al precedente comma 7 potrà essere rilasciata, a seguito di stipula di apposita convenzione con l'Ente Parco, a chiunque ne faccia richiesta, sia a titolo personale sia per l'organizzazione di escursioni guidate, nella convenzione saranno determinate le modalità ed i periodi di validità della stessa che, nel caso di escursioni guidate, potrà essere a titolo oneroso il cui importo sarà determinato dalla convenzione stessa.
9. Eventuali ulteriori limitazioni, anche a carattere temporaneo, relative ai precedenti commi 6, 7 e 8, saranno definite con Determinazione del Direttore dell'Ente Parco.
10. Possono circolare senza autorizzazione i mezzi di soccorso, di assistenza sanitaria, i mezzi antincendio e di altri enti civili e militari solo in caso di urgente ed inderogabile necessità.
11. I mezzi di servizio delle pubbliche Amministrazioni preposte alla vigilanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della l.r. 12/95, delle Amministrazioni Comunali, degli Enti gestori di servizi di pubblica utilità e dell'Ente Parco, possono circolare senza autorizzazione nello svolgimento dei compiti d'ufficio e dei servizi assegnati.
12. L'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è vietato e gli utenti che transitano lungo i percorsi del parco con mezzi motorizzati, biciclette o cavalli devono comportarsi in modo da non costituire pericolo, intralcio o disturbo per la circolazione pedonale, fermandosi o riducendo adeguatamente la velocità.
13. La normativa del presente articolo non si applica in priv. Viale Gaggini, Via Molfino e Viale dei Cipressi in Comune di Camogli, Viale Baratta in Comune di Portofino e nell'area del parcheggio di Paraggi e in Via Repellini in Comune di Santa Margherita Ligure.

Articolo 4

(Norme di comportamento)

1. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, nel Parco è vietato:
 - a. Organizzare manifestazioni;
 - b. utilizzare all'aperto apparecchi radio o impianti di amplificazione con emissioni sonore esterne, con esclusione dei mezzi impiegati in servizio di vigilanza;
 - c. danneggiare attrezzature e arredi del Parco;
 - d. effettuare il campeggio libero;
 - e. condurre cani o altri animali domestici privi di guinzaglio.
2. In deroga alla lettera a) del precedente comma 1, l'eventuale svolgimento di manifestazioni all'interno dell'Area Parco è subordinato alla richiesta di apposita autorizzazione che dovrà definire luoghi, tempi e modi di svolgimento dell'evento, e potrà prevedere il deposito di idonea cauzione in caso si renda necessaria l'installazione di segnaletica, strutture temporanee od altro e nel caso in cui l'attività possa determinare un danneggiamento del territorio e dei percorsi interessati.
3. In deroga alla lettera d) del comma 1 è ammesso il posizionamento temporaneo di tende:
 - f. nell'area didattica a San Fruttuoso di Camogli di proprietà F.A.I., il quale dovrà preventivamente comunicare le date nelle quali si svolgerà l'attività;
 - g. nell'area limitrofa al Rifugio Semaforo Vecchio esclusivamente in concomitanza alla prenotazione ed utilizzo della struttura stessa.

Al di fuori delle suddette aree, il campeggio temporaneo è subordinato alla richiesta di apposita autorizzazione che potrà essere rilasciata esclusivamente in prossimità di strutture turistico-ricettive con l'obbligo dell'utilizzo dei servizi igienici e degli spazi destinati alla cottura delle strutture stesse.

Articolo 5

(Raccolta di funghi epigei)

1. La raccolta di funghi epigei è consentita ai proprietari e a coloro che hanno un diritto di godimento sul fondo nonché ai cittadini residenti nei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con le modalità di cui alla l.r. n. 17/2014.
2. La raccolta e il danneggiamento dei funghi non commestibili sono vietati.

Articolo 6

(Divieti temporanei di accesso)

1. L'Ente Parco può temporaneamente vietare l'accesso a particolari e limitate zone a fini silvocolturali, faunistici, agricoli o per motivi di studio, sperimentazione o sicurezza pubblica.

Articolo 7

(Deroghe)

1. Il personale dell'Ente Parco può agire in deroga alle norme del presente regolamento nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento del servizio assegnato.

Articolo 8

(Attività di studio e documentazione)

1. Sono consentite su autorizzazione le attività di studio e di documentazione.
2. L'Ente può autorizzare per motivi didattici, di studio e di ricerca scientifica attività in deroga ai limiti e ai divieti di cui al presente regolamento e al Piano dell'Area protetta, sempre che si tratti

di attività non incidenti sull'equilibrio naturalistico-ambientale, e che si svolgano sotto il controllo dell'Ente e siano per esse prestabiliti i tempi, le modalità, le cautele e le eventuali azioni di ripristino.

3. Richieste di Enti o Società per iniziative riconducibili a scopi commerciali saranno valutate di volta in volta dall'Ente per verificarne la compatibilità e per stabilire gli eventuali oneri a carico del richiedente.

Articolo 9

(Riprese audio, video e fotografiche)

1. Le attività relative a riprese audio, video e fotografiche che interessano gli spazi pubblici effettuate a fini commerciali e pubblicitari, sono soggette a specifica autorizzazione, quelle effettuate senza scopo di lucro non necessitano di alcuna autorizzazione.
2. L'Ente può autorizzare le suddette attività a condizione che le stesse non incidano sugli equilibri naturalistici ed ambientali dell'area, e che una copia di tutto il materiale venga consegnato all'Ente Parco che ne potrà fare uso per le sue attività istituzionali.
3. Richieste di Enti o Società per iniziative riconducibili a scopi commerciali saranno valutate di volta in volta dall'Ente per verificarne la compatibilità e per stabilire gli eventuali oneri a carico del richiedente.

Articolo 10

(Sanzioni)

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento ed a quelle previste dagli articoli 37 comma 7 e 42 della l.r. 12/95, sono sanzionate ai sensi dell'art. 33 della l.r. 12/95.
2. Nel caso di danneggiamenti alle attrezzature e agli arredi del Parco, oltre alla sanzione di cui al comma 1, l'Ente Parco ha facoltà di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
3. Le specie animali e vegetali attinenti la violazione delle presenti norme sono confiscate e, ove possibile, reimmesse nell'ambiente o destinate a scopi sociali o didattici.

Articolo 11

(Autorizzazioni)

1. Salvo quanto diversamente prescritto dalle norme precedenti, le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono rilasciate dall'Ufficio Fruizione dell'Ente Parco.
2. Nel caso di attività di particolare impatto o rilevanza gli uffici dell'Ente possono richiedere l'espressione di uno specifico parere da parte del Consiglio.